« Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali, od agli altri effetti negoziabili, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli o altre simili dichiarazioni.

« Niuno può incassare o far incassare per conto proprio o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita veruna quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo competente, come pure di accettare o girare tali cambiali od effetti. »

CASTELLI LUIGI. Per migliorare la redazione di quest'articolo, in fine di esso, dove dice: *come pure di accettare o girare tali cambiali od effetti*, si dovrebbe sostituire: *nè accettare, o girare*, ecc.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: *e niuno può accettare o girare tali cambiali.*

MINGHETTI, *relatore*. C'è un errore di stampa, c'è un *di* di troppo.

L'alinea va così letto:

« Niuno può incassare o far incassare per conto proprio o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita veruna quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo competente, come pure accettare o girare tali cambiali od effetti. »

Levando il *di*, che è un errore tipografico, crederei che la dizione possa accettarsi.

CASTELLI LUIGI. Ma *come pure* non è esatto. Dobbiamo curarci dell'esattezza.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: *e niuno può accettare o girare tali cambiali.*

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo con questa modificazione.

(È approvato.)

« Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

« *Carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrativi col bollo a tassa fissa.* — Secondo la sua destinazione come in appresso: L. 0 50. — L. 1. — L. 1 20. — L. 2.

« *Carta di commercio col bollo a tassa fissa.* — Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, L. 1.

« *Col bollo proporzionale.* — Cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 300, L. 0 15.

« Da oltre le lire 300 alle lire 500, L. 0 25.

« Da oltre le lire 500 alle lire 1,000, L. 0 50.

« Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio, L. 0 50. »

SCARABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCARABELLI. Io osservo che qui la tassa minore della carta che serve agli atti civili, giudiziali ed amministrativi, è messa a 50 centesimi.

Io spero che avremo presto lo stato civile in tutti i comuni del regno. Siccome la maggior parte della popolazione è quella dei non possidenti e dei non bisognosi, quindi parmi che negli atti di nascita, di morte e di matrimonio, si dovrebbe aver riguardo alla condizione di questa maggior massa di popolo. E direi per ciò di porre per questi atti una tassa inferiore a quella dei 50 centesimi.

Perciò io direi di far precedere una categoria della tassa di 0 15 o 0 20 a quella di 0 50, riservando poi al paragrafo 1 dell'articolo 26 di mettere quello che converrà per accordare a questa tassa il titolo che deve avere.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento.

SCARABELLI. L'emendamento è bell'e fatto, mettendo prima di 0 50 un'altra somma, quella, per esempio, di 0 15, oppure di 0 20.

PRESIDENTE. Ma noti bene che ci sono due *zero e cinquanta*; quello da oltre le lire cinquecento alle lire mille...

SCARABELLI. No. Domando perdono. Io parlo della carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi soggetti al bollo colla tassa fissa. E dico che per questi atti che riguardano lo stato civile, che dovrà sicuramente mettersi nella legge generale del regno, per le dichiarazioni di nascita, matrimonio e morte, che si dovranno fare dalla gran massa del popolo che ha più bisogno, la somma che si vorrebbe stabilire nella legge è troppo grave.

MINGHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella propone adunque che si faccia una categoria che cominci da 20 centesimi; si comincierebbe dal 0 20, e poi si avrebbe quello del 0 50; quindi a lire una, e poi due. Si riserva poi di indicare più precisamente, in altro articolo, quegli atti dello stato civile, i quali saranno soggetti a questa tassa di 0 20.

Se non ho male inteso, questa è la sua proposta.

SCARABELLI. Precisamente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole commissario regio e la Commissione a dichiarare se accettano questa modificazione.

MINGHETTI, *relatore*. La questione proposta dall'onorevole preopinante si divide in due parti.

Qui non si tratterebbe altro se non di stabilire che vi sia una carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrativi con un bollo a tassa fissa minore di centesimi 50, e che mi pare l'onorevole preopinante proponga di centesimi 20.

Quanto poi al classificare gli atti che debbano farsi su questa carta bollata, questo viene in taglio all'articolo 23 della Commissione, dove si determinano gli atti che vanno scritti nella carta piuttosto di un valore che di un altro.

Io non saprei discutere questa questione e non iscorgo grandi argomenti da una parte e dall'altra. Dico bensì che gli atti ai quali alludeva l'onorevole preopinante erano nella proposta ministeriale posti sotto la tassa di una lira, e che la Commissione, per facilità degli atti medesimi, ha creduto di portarla a centesimi 50. Però, non crederebbe di dover diminuire ulteriormente tale somma per quella ragione che si presenterà spesso nella discussione, voglio dire il bisogno di danaro. Quindi la Commissione non potrebbe accettare la modificazione proposta dall'onorevole preopinante.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Neppure io potrei accettare l'emendamento proposto.

Prima di risolvere, bisognerebbe discutere il merito degli atti che dovrebbero essere assoggettati al bollo a tassa fissa, nella nuova misura che si propone di centesimi 20.

È verissimo quello che diceva l'onorevole relatore intorno al trasporto da essa proposto di alcuni atti dalla categoria di quelli sottoposti al bollo di lire una alla categoria degli atti sottoposti al bollo di centesimi 50. Il Governo aderì alla proposta della Commissione. Ma, siccome i bisogni dell'erario sono urgenti, si concertò di ricavare altrimenti con questa medesima legge quello che si perdeva con tale diminuzione, siccome ha avvertito nel suo rapporto la Commissione. Quindi io credo che, per le stesse ragioni dedotte dall'onorevole relatore, debba mantenersi l'articolo come è. D'altronde qui non potrebbe procedersi che per riserva, finchè non fosse stabilito se e quali atti dovessero sottoporsi alla nuova misura di tassa per evitare che l'emendamento non avesse poi subbietto d'applicazione. Ma quanto a me ritengo che finora e senza riserva debba votarsi l'articolo, e che nessuno degli atti sottoposti, secondo il progetto, al bollo di cinquanta centesimi, debba essere graduato per una tassa minore.